



N. 2169-A

Relazione orale

Relatore STEFANO

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020

presentato dal Ministro per gli affari europei

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

con il Ministro della giustizia

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro della salute

con il Ministro dell'interno

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

con il Ministro dell'istruzione

con il Ministro dell'università e della ricerca

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro della difesa

e con il Ministro dello sviluppo economico

(V. Stampato Camera n. 2670)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 aprile 2021

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Sopprimere il comma 1

1.2

GINETTI, GARAVINI

Ritirato

Ai commi 1 e 2, sostituire la parola: «nazionalità», ovunque ricorra, con le seguenti: «cittadinanza, origine nazionale o sociale».

1.3

FAZZOLARI, NASTRI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

1.4

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, sostituire le parole: «disposizioni di cui al comma 1, lettera e)» con le seguenti: «disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e)».

1.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Respinto

Sopprimere il comma 4

1.0.1 (testo 2)

ALFIERI, MARCUCCI, GARAVINI, CANDIANI

Accolto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano una attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro familiari conviventi che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b), c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non conduca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni dell'articolo 216, comma 6.";

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.";

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132

(Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno

stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni dell'art. 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 6 dell'articolo 93-*bis*."

e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotte dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 2**2.1**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

2.2

IL RELATORE

Accolto*Sostituire i commi 5 e 6, con i seguenti:*

«5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

2.3

FAZZOLARI, NASTRI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

Art. 3

3.1 (testo 2)

LOREFICE, GIANNUZZI, FAZZOLARI, BOTTO, GARAVINI, PIRRO

Accolta la prima parte; respinta la seconda parte

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

1-ter. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183".»

3.2

DE BERTOLDI, FAZZOLARI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte infine le seguenti parole: "È altresì incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".»

3.3

Simone BOSSI, TESTOR, CANDIANI, CASOLATI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "E' altresì incompatibile con l'esercizio

dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".»

Art. 4

4.0.1 (testo 3)

DORIA, CANTÙ, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, IWObI, VALLARDI, PEPE, PIANASSO, PILLON, RUFA, GRASSI, PITTONI, MARTI, RIVOLTA, BERGESIO, TESTOR, FUSCO, FLORIS, MARILOTTI, CUCCA, SICLARI, Pietro PISANI, SBROLLINI, TRENTACOSTE, ZAFFINI, RIZZOTTI, GALLONE, MINUTO, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, la cui necessità è apparsa evidente durante la crisi pandemica da Covid-19, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi, e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo-specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clini-

ca, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.2 (testo 2)

BINETTI, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

4.0.3 (testo 2)

BINETTI, CASTELLONE

Decaduto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), nonché ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, è consentito l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alle Case di Comunità previste dal PNRR per la riorganizzazione del SSN.»

4.0.4 (testo 2)

PARENTE, GINETTI, GARAVINI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- All'articolo 21, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 22, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 24, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 25, comma 2, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 26, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 27, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 31, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 32, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 34, comma 1, la parola: "specifica" è sostituita dalla seguente: "specialistica";

- All'articolo 43, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) un rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".»

Art. 7**7.0.1 (testo 3)**

TARICCO, MARCUCCI

Accolto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, alla lettera *q*), le parole "del 15 per cento", sono soppresse.»

7.0.2

CALIGIURI, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera *q*) è sostituita dalla seguente: "*q*) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

7.0.3

DE CARLO, FAZZOLARI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA".»

Art. 8

8.1

MARGIOTTA, MARCUCCI

Accolto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: " Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.»

8.2

GINETTI, VONO, GARAVINI

Accolto

Al comma 1, lettera a), punto 1), premettere il seguente:

«1.01) all'alea, in fine, sono inserite le seguenti parole: "nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta."»

8.3 (testo 2)

MARGIOTTA, MARCUCCI

Accolto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al punto 1.1, dopo le parole:* «mercato dei servizi di ingegneria e architettura», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

b) *sostituire il punto 2) con il seguente:* «2), al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con de-

creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili";»;

c) *aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d-bis dell'articolo 46, comma 1, lettera d-bis del codice dei contratti pubblici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mobilità sostenibile individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C. nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.»*

8.4

LAUS

Decaduto

Al comma 1, lettera a), punto 1.1), capoverso d-bis), dopo le parole: «e di architettura», aggiungere le seguenti: «I servizi di ingegneria e di architettura eseguiti ai sensi del presente comma, concorrono alla formazione del reddito imponibile e non operano le esclusioni e le esenzioni previste per le imposte dirette e indirette a favore delle organizzazioni che svolgono la loro attività senza perseguire un fine lucrativo. Il reddito è assimilabile sotto il profilo previdenziale al reddito professionale. I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura sono tenuti a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.»

8.5 (testo 2)

GINETTI, VONO, GARAVINI

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente:

«2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili.».

8.6

GIAMMANCO, MASINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».

8.7

FERRARI, MARCUCCI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "2.", sostituire le parole: «e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)», con le seguenti: «e ai requisiti dei soci, dei direttori tecnici, ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)».

8.8

MARGIOTTA, MARCUCCI

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate

in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.9

VITALI, MASINI, MALLEGNI, GIAMMANCO

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.10

FAGGI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente

accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.11

VONO, GINETTI, GARAVINI

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.12

NASTRI, FAZZOLARI

Accolto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso

ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro."»

8.13

NASTRI, FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati".»

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subap-

paltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»;

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) la lettera a) è abrogata;»;

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»;

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono abrogate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è abrogata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura del contratto lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza", sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto", sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.»

8.14 (testo 2)

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un

termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.15

FAGGI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto"; inoltre, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, al massimo fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) La lettera a) è abrogata.»;

c) *dopo il punto 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato; conseguentemente, al decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice."»;

d) *dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:*

«3) al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "al subappaltatore, al cottimista", sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al forni-

tore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole: "se la natura lo consente", sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

4) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole: "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

5) al comma 22, dopo le parole: "all'appaltatore", le parole: "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma:

"4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.".»

8.16

FERRARI, MARCUCCI, NANNICINI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:

«01) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito di un appalto di fornitura tecnologica, non costituisce subappalto la subfornitura di prodotti rientranti nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa sub-fornitrice".»

8.17

FERRARI, MARCUCCI, NANNICINI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1) inserire il seguente:

«01) al comma 2, terzo periodo, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, la categoria prevalente di lavori, servizi e forniture potrà essere subappaltata nel limite indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, che dovrà essere compreso tra il 30 per cento ed il 50 per cento della medesima categoria. Per lavori, servizi e le forniture, le stazioni appaltanti indicano nel bando le categorie o prestazioni principali e secondarie e tale limite è riferito all'importo della prestazione principale".»

8.18

GIAMMANCO, MASINI

Accolto

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente:
«1.3) la lettera a) è abrogata».

8.19

FERRARI, MARCUCCI, NANNICINI

Accolto

Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo il punto 1.2), aggiungere il seguente:
«1.3) la lettera a) è abrogata».

8.20 (testo 2)

MARGIOTTA, MARCUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.21

FAZZOLARI, NASTRI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:", con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.22

MASINI, MALLEGNI, GIAMMANCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1-ter, sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

b) *sopprimere il punto 1-quater;*

c) *dopo il punto 1-septies, aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".*

8.23

FAGGI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- *al punto 1-ter, le parole "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" sono soppresse; sono altresì soppresse le parole ",salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

- *sopprimere il punto 1-quater;*

- *dopo il punto 1-septies aggiungere il seguente: "1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e ven-*

gono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo".

8.24

NASTRI, FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso "1-ter", sopprimere le parole: "contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero" e le parole: ", salvo quanto previsto dal comma 1-quater";*

2) *sopprimere il capoverso "1-quater";*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».*

8.25

MARGIOTTA

Decaduto

Al comma 1, lettera d), dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo».

8.26

FAZZOLARI, NASTRI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commes-

so gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

8.27

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o

contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione».";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-*bis*,";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.".»

8.28 (testo 2)

GINETTI, VONO, GARAVINI

Accolto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto il seguente: " Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.»

Art. 10

10.1

PETROCELLI, FERRARA, LOREFICE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione relativa alle movimentazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari competenti circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. La relazione contiene:

a) le indicazioni analitiche, per tipologia, quantità e valori, relative alle autorizzazioni delle tipologie di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, rilasciate per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti e tecnologie a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati;

b) l'elenco delle autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura e delle autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

c) l'elenco dei casi di diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

d) i dati relativi alle autorizzazioni per il trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, nonché le informazioni circa l'attività ispettiva di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo e le conseguenti, eventuali, sanzioni comminate in caso di accertate violazioni;

e) l'eventuale documentazione integrativa fornita dai titolari delle autorizzazioni a seguito di formale richiesta da parte del Governo su ulteriori elementi relativi alle attività svolte in base alle autorizzazioni ottenute e ai dati sulle operazioni effettuate.».

10.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell'articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";

c) all'articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "capo";

e) dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori

di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato «regolamento».

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'art. 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 dell'allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo

che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-*sexies*.

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli *678-bis* e *679-bis* del codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 12**12.1**

FAZZOLARI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente» e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.»

12.2

FAZZOLARI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «permanente».

12.3

FAZZOLARI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola «dieci» con la parola «cinque».

Art. 13

13.1

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 1», sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

13.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie, di cui all'articolo 33 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 810/2009, i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

13.3

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», dopo il «comma 1» aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente testo unico per il soggiorno in territorio nazionale, la proroga può essere concessa solo qualora richiedente documenti l'esistenza di motivi di forza maggiore o di eccezionali, contingenti e gravissime ragioni personali che gli impediscono di lasciare il territorio. In tale ultimo caso la proroga del visto è soggetta a pagamento di un contributo di importo pari a 30 euro.

1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi

finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.»

13.4

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sopprimere le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti.»

13.5

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», «comma 3», sostituire le parole: «senza la necessità di ulteriori adempimenti», con le seguenti: «ove ricorrano i requisiti previsti dal presente testo unico per il regolare soggiorno in territorio nazionale».

Art. 15

15.1 (testo 2)

FAZZOLARI, CANDURA, LOREFICE, CANDIANI

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione"»;

b) *alla lettera a), dopo le parole:* «all'articolo 2,», *inserire le seguenti:* «al secondo comma, secondo periodo, le parole da: "armi da fuoco corte semiautomatiche", fino a: "parabellum, nonché di", sono soppresse, e al».

15.2

FAZZOLARI, CANDURA, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto».

Art. 16

16.1

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesi», con le seguenti: «due».

16.2

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al secondo comma sopprimere le parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato,".»

Art. 17**17.1**

VALENTE

Ritirato

Al comma 1, premettere la seguente lettera: «0a) all'articolo 600-ter, ultimo comma, del codice penale, dopo le parole, ove ricorrano: "di un minore", sono aggiunte le seguenti: "o di chi sembri un minore".»

17.2

GINETTI, GARAVINI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «tre anni».

17.3

GIAMMANCO, MASINI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 609-nonies:

1) al primo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

2) al secondo comma dopo le parole: "per alcuno dei delitti previsti dagli articoli", sono aggiunte le seguenti: "600-ter, 600-quater,";

3) al terzo comma dopo le parole: "dall'articolo 600-bis, secondo comma", sono aggiunte le seguenti: "dagli articoli 600-ter, 600-quater,".»

17.0.1 (testo 3)

GIAMMANCO, CANTÙ, MASINI, CESARO, DE SIANO, SBROLLINI

Respinto*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)*

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

17.0.2 (testo 5)

GIAMMANCO, CANTÙ, SBROLLINI, MASINI, CESARO, DE SIANO, GARAVINI

Ritirato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione

e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5^{septies} del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di per-

corsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.3 (testo 2)

GIAMMANCO, CANTÙ, CESARO, DE SIANO, MASINI, SBROLLINI, GARAVINI

Ritirato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quiquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per un periodo non inferiore a trenta giorni. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle

condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 5 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano pluriennale di cui al comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio-video.

9. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 8 costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione, tenuto conto in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza a tutela degli utenti degli operatori e dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impene-trabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

12. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 7,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale;

b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secon-

do quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato;

d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità;

e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

18. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.4 (testo 3)

CANTÙ, GIAMMANCO, SBROLLINI, CANDIANI, CASOLATI, Simone BOSSI

Ritirato

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5 septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi so-

no emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»

Art. 19**19.1**

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a cinque chili», aggiungere le seguenti: «o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

19.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a cinque chili», con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a due chili».

Art. 23**23.1 (testo 2)**

GIAMMANCO, MASINI

Accolto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 182 - (Ambito di applicazione)», al «comma 2», sostituire le parole: «187-bis», con le parole: «187-ter»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati».*

23.2

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», «comma 1», dopo la «lettera c)» inserire la seguente:

«c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

23.3

GIAMMANCO, MASINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art.184», al «comma 3» aggiungere in fine le seguenti parole: «, relativi ad operazioni su strumenti finanziari per un controvalore superiore a 2 milioni di euro ovvero da cui consegue un profitto, per sé o per altri, superiore a 500.000 euro».

23.0.1

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Attuazione della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è inserita la seguente: "q) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503";

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.».

23.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al Codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo).

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione

dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

b) all'articolo 46-*bis*, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda.";

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.";

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2-*bis*, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante.";

e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.";

f) all'articolo 195, comma 3, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 4-*bis*";

g) all'articolo 195-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza.";

h) all'articolo 207-*octies*:

1) al comma 2, le parole "e presenta loro immediatamente la domanda completa" sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa l'AEAP, e trasmette

loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS, può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento istitutivo dell'AEAP.";

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

i) dopo l'articolo 208-ter è inserito il seguente "Art. 208-quater (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione o aderire a piattaforme di collaborazione con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri.";

l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1094/2010.».

Art. 24**24.1**

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

24.2 (testo 2)

FAZZOLARI, CANDIANI

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974», con le seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8».

Art. 26

26.1

FAZZOLARI, NASTRI

Accolto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

Art. 27

27.1

FAZZOLARI, NASTRI, CANDIANI

Accolto

Al comma 1, capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

Art. 28

28.1

DE PETRIS, MININNO, GIANNUZZI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

28.2

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO,
BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA,
GIAMMANCO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

28.3

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, LOREFICE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

28.4

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO,
BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA,
GIAMMANCO

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, prima delle parole: "Il comma 1" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a),".».

28.5

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: "Il comma 1", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma,".».

28.6

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

28.7MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO,
BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA,
GIAMMANCO, MASINI, RICCIARDI**Accolto***Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 14, comma ,1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: ", ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici", sono soppresse.».

28.8

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".».

28.9

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO, BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA, GIAMMANCO

Accolto*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore ed i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto legislativo".».

28.10

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".».

28.11

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO, BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA, GIAMMANCO

Accolto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del rispetto dell'obbligo di sostituzione".».

28.12 (testo 2)

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO, GIAMMANCO, LOREFICE

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

28.13 (testo 2)

MININNO, GIANNUZZI, ORTIS, GRANATO, CRUCIOLI, DI MICCO, BUCCARELLA, ANGRISANI, LANNUTTI, DE PETRIS, ABATE, LA MURA, GIAMMANCO, MASINI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

28.0.1

PERILLI, MAIORINO, NATURALE, RUSSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sulla protezione degli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria)

1. Al fine di prevenire l'apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 755".».

Art. 30**30.1**

IL RELATORE

Accolto

Alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Caso ARES (2019) 7142023».

30.0.1 (testo 3)

GARAVINI, GINETTI, NANNICINI

Ritirato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, già costituito nella città di Venezia, è istituito sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi *partner* rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono *forum* come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) favoriscono la costituzione di fondi di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, anche in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al *decision-making* ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 33**33.0.1**

DE BERTOLDI, FAZZOLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno di della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia ad idrogeno, è riconosciuto per gli anni dal 2021 al 2023, alle imprese che investono nella riconversione produttiva, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP, in relazione alla produzione d'idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 34**34.1**

FAZZOLARI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.***34.0.1**LICHERI, LOREFICE, GIANNUZZI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI,
GIAMMANCO, NANNICINI, RICCIARDI**Accolto***Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)*

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "Su loro richiesta," sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: "e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "coerente con gli", sono sostituite dalle seguenti: "conforme agli".».

34.0.2

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, GIANNUZZI

Ritirato

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "illustra", è sostituita con le seguenti: "reca tramite comunicazioni";

b) le parole "tiene conto degli eventuali", sono sostituite con le seguenti seguenti: "si conforma in modo vincolante agli".

2. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "informa tempestivamente le", sono sostituite con le seguenti: "reca comunicazioni alle";

b) al comma 2, dopo le parole "tenga conto", sono inserite le seguenti: "in modo vincolante";

c) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "possono adottare", sono sostituite con la seguente: "adottano";

b) la parola "coerente", è sostituita con le seguenti: "in tutto conforme";

c) dopo le parole "gli indirizzi", è inserita la seguente: "vincolanti";

d) il comma 2 è soppresso.»

34.0.3 (testo 2)

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, GIANNUZZI

Accolto*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis***(Modifiche all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)*

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: «secondo semestre». Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7."»

34.0.4

CANDIANI, LOREFICE, NANNICINI, GIAMMANCO, GIANNUZZI, GARAVINI

Accolto*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis***(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)*

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano tali relazioni semestrali e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del Piano aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti».

Art. 35

35.1

FAZZOLARI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 36**36.1**

FAZZOLARI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

36.2

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Ritirato*Sopprimere l'articolo.*

36.0.1

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 36, inseguire i seguenti:***«Art. 36-bis.***(Disposizioni in materia di magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato, in attuazione dei rapporti GRECO del Consiglio d'Europa)*

1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente periodo: "Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni".

2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. -- 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano

l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611."

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 8-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis*. -- 1. Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361."

Art. 36-*ter*.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo)

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

"Art. 60-*bis*. -- (Ineleggibilità dei magistrati) -- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette

elezioni o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa.

3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Art. 60-ter. -- (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni

Art. 60-quater. -- (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) -- 1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 36-quater.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore)

1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 47-bis. -- (Nomina di magistrati alla carica di assessore) -- 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i

magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".»

36.0.2 (testo 6)

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, GALLONE, LOREFICE, GIAMMANCO

Accolto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziato dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziato dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interes-

sate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

36.0.3 (testo 2)

MARCUCCI

Accolto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2.990.711,00 per l'anno 2026, euro 3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2.990.711,00 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e quanto a euro 3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, a euro 1.719.599 per l'anno 2028, a euro 1.813.226 per l'anno 2029, a euro 1.908.417 per l'anno 2030, a euro 2.002.245 per l'anno 2031 e euro 2.191.006 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

Art. 38

38.1

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 36,».
